Osservazioni sulla bozza del Principio contabile OIC 5 *Bilanci di liquidazione*

Ritengo che la revisione del principio sia doverosa, data l'introduzione di nuove normative dal 2008 e la scarsa applicazione effettiva dello stesso principio contabile nella prassi. Tuttavia, a mio modesto parere, il nuovo documento farà perdere la traccia delle preziose informazioni contenute nel principio vigente.

L'OIC 5, allo stato attuale, per quanto vetusto, contiene in modo esaustivo le definizioni e i contenuti dei documenti che, secondo la normativa civilistica, devono essere obbligatoriamente allegati al primo dei bilanci in fase di liquidazione ex art. 2490 c.c., comma 4, quali:

- Rendiconto sulla gestione degli amministratori uscenti

- Situazione contabile alla data di effetto dello scioglimento

Altre nozioni che si perderebbero con l'entrata in vigore della nuova versione del principio riguardano il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto, che non vengono nemmeno menzionati, sebbene siano documenti contabili di estrema rilevanza.

La mancanza dell'interpretazione del Vostro spettabile organismo degli elementi sopra evidenziati comporterebbe una lacuna per gli utilizzatori dei bilanci di liquidazione, i quali non avrebbero parametri ufficiali per giudicare l'operato dei redattori, lasciando unicamente alla futura giurisprudenza il compito di trovare la corretta applicazione della normativa in merito, aumentando così l'incertezza sistemica.

Pertanto, in sintesi, credo fermamente che anche la nuova versione del documento debba necessariamente contenere le coordinate per la redazione non solo dei bilanci intermedi, ma anche del bilancio finale e dei documenti contabili che per legge accompagnano i bilanci di liquidazione.

Inoltre, il principio in bozza sembra applicabile solo alle liquidazioni volontarie (pag. 3 finalità 1.) e non alle liquidazioni operanti di diritto ex art. 2484 c.c., comma 1, punti 1, 2, 3, 4, 5, o 7. A riguardo, è sicuramente possibile affermare che anche per questi casi di scioglimento e conseguente nomina dell'organo liquidatorio possono essere applicate le stesse modalità di redazione del bilancio utilizzate nell'ipotesi di liquidazione volontaria di cui al medesimo articolo, punto 6.

Distinti saluti.

Dott. Lorenzo Scotellaro